

PSP - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Intervento SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle
imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e
degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Anno 2025



STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

*“Coltivare il territorio tra conservazione della biodiversità, dei prodotti tipici
e valorizzazione del patrimonio ambientale”*

approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Sebino Valle Camonica del 10 luglio 2025

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3. SOGGETTI BENEFICIARI
 - 3.1 Destinatari e partecipanti
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5. COSA VIENE FINANZIATO
 - 5.1 Requisiti di ammissibilità degli interventi
 - 5.2 Requisiti del personale
 - 5.3 Partecipanti alle attività formative
 - 5.4 Materiale didattico
 - 5.5 Verifica didattica
 - 5.6 Data di inizio degli interventi
6. COSA NON VIENE FINANZIATO
 - 6.1 Interventi e spese non ammissibili
7. DOTAZIONE FINANZIARIA
8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
 - 8.1 Tipologia di aiuto
 - 8.2 Ammontare del contributo
 - 8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa
9. REGIME DI AIUTO
10. CUMULO DEGLI AIUTI
11. CRITERI DI VALUTAZIONE
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 13.1 Quando presentare la domanda
 - 13.2 A chi presentare la domanda
 - 13.3 Come presentare la domanda
 - 13.4 Documentazione da allegare alla domanda
 - 13.5 Sostituzione della domanda
 - 13.6 Ricevibilità della domanda
14. ISTRUTTORIA
 - 14.1 Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità
 - 14.2 Istruttoria tecnico-amministrativa
 - 14.3 Chiusura delle istruttorie
15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
 - 15.1 Periodo di validità delle graduatorie
16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
 - 16.1 SCHEDA INFORMATIVA
17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 17.1 Realizzazione del progetto e avvio del corso.
 - 17.2 Modifiche impreviste
 - 17.2.1 Avvio, durata e svolgimento delle lezioni.
 - 17.3 Sostituzione dei partecipanti
 - 17.3.1 Sostituzione dei partecipanti entro la conclusione dell'istruttoria
 - 17.3.2 Sostituzione dei partecipanti dopo l'ammissione a finanziamento
 - 17.4 Sostituzione dei docenti
 - 17.5 Controlli in itinere
 - 17.6 Conclusione delle attività
18. PROROGA

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

- 19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 19.1 Erogazione del contributo
- 20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 21. CONTROLLI IN LOCO
- 22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 - 22.1 Procedimento di decadenza
- 23. IMPEGNI
- 24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 - 24.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto
 - 24.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento
- 25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA
 - 25.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto
 - 25.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

- 26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
 - 26.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario
 - 26.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario
- 27. RINUNCIA
- 28. REGIME DI AIUTO - SPECIFICHE
- 29. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 - 29.1 Indicatori
 - 29.2 Customer Satisfaction
- 30. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 30.1 Rimedi amministrativi
 - 30.2 Rimedi giurisdizionali
- 31. SANZIONI
- 32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 33. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
- 34. ALLEGATI

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRH03 è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali mediante la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso corsi, visite aziendali e sessioni pratiche.

Le attività oggetto del sostegno sono coerenti con gli obiettivi specifici della PAC 2023-2027, avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.

L'intervento SRH03 si attua in coerenza con la strategia AKIS (Agricultural Knowledge end Innovation System) nazionale nonché con i temi specifici riferiti al contesto regionale e riportati al paragrafo 6 dell'allegato A del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 della Regione Lombardia.

Si intende per tanto rispondere alle esigenze territoriali inerente allo sviluppo delle conoscenze e competenze e diffusione dei risultati della ricerca, sperimentazioni e delle innovazioni, compresa la sicurezza sul lavoro (specie forestale), quali:

- formazione del capitale umano;
- trasferimento di conoscenze e tecnologie anche informatiche e digitali;
- nuovi servizi integrati ed aggiuntivi alle imprese e alla popolazione.

L'attivazione si giustifica altresì al fine di favorire e consentire effettivamente l'ingresso nel mondo del lavoro (agricolo e forestale) specie alle donne, ai giovani e a quelle figure, spesso oltre 50 anni espulsi dal mondo del lavoro e perseguire l'obiettivo dell'inclusione sociale e della riduzione dello spopolamento in essere.

Si giustifica infine ma non da ultimo, in ragione della necessità di orientare il territorio e le imprese verso:

1. la sostenibilità e sviluppo biologico, tramite innovazione, anche alla luce dei cambiamenti climatici in essere e sempre con massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro (specie nel settore forestale);
2. adattamento ai cambiamenti climatici nei principali settori individuati, settore vitivinicolo, olivicolo e castanicolo in primo luogo, ma anche recupero dei cereali tradizionali e minori, in chiave di sostenibilità, competitività e organizzazione e pronti alle sfide dei mercati e recupero della biodiversità;
3. promozione e diffusione delle nuove tecnologie informatiche e internet e digitali e dei risultati della ricerca e delle innovazioni

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

In relazione alla localizzazione degli investimenti, l'intervento è attuato nelle aree di competenza del Gal Sebino Valle Camonica ovvero nei territori dei Comuni di:

1. ANGOLO TERME	18. DARFO BOARIO TERME	35. OSSIMO
2. ARTOGNE	19. EDOLO	36. PAISCO LOVENO
3. BERZO DEMO	20. ESINE	37. PASPARDO
4. BERZO INFERIORE	21. GIANICO	38. PIAN CAMUNO
5. BIENNO	22. INCUDINE	39. PIANCOGNO
6. BORNO	23. ISEO	40. PISOONE
7. BRAONE	24. LOSINE	41. PONTE DI LEGNO
8. BRENO	25. LOZIO	42. PROVAGLIO D'ISEO
9. CAPO DI PONTE	26. MALEGNO	43. SALE MARASINO
10. CEDEGOLO	27. MALONNO	44. SAVIORE DELL'ADAMELLO
11. CERVENO	28. MARONE	45. SELLERO
12. CETO	29. MONNO	46. SONICO
13. CEVO	30. MONTE ISOLA	47. SULZANO
14. CIMBERGO	31. MONTICELLI BRUSATI	48. TEMÙ
15. CIVIDATE CAMUNO	32. NIARDO	49. VEZZA D'OGLIO
16. CORTE FRANCA	33. OME	50. VIONE
17. CORTENO GOLGI	34. ONO SAN PIETRO	51. ZONE

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti di formazione accreditati all' "Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale"¹ in forma singola o associata.

In caso non direttamente accreditati, i seguenti soggetti:

- Soggetti prestatori di consulenza;
- Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
- Istituti tecnici superiori;
- Istituti di istruzione tecnici e professionali
- Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS;
- Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Possono beneficiare dell'intervento solo a seguito della costituzione di una partnership nella forma giuridica dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con uno o più soggetti accreditati per la formazione che siano identificati in qualità di capofila.

3.1 Destinatari e partecipanti

Destinatari sono gli imprenditori agricoli, gli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali e altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali con sede legale o almeno una sede operativa sul territorio del GAL SEBINO VALLE CAMONICA, con fascicolo attivo e iscritte nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (di seguito Sis.Co).

Partecipano all'attività di formazione gli addetti delle imprese e degli enti pubblici sopra indicate e nello specifico:

¹ Per la normativa di riferimento e le modalità di iscrizione all'albo consultare la pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/accreditamento-servizi-iefp>

- imprenditori;
- coadiuvanti familiari dell'imprenditore;
- lavoratori subordinati dell'impresa².
- dipendenti e amministratori degli enti pubblici

Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari sopra elencati, né la presenza di uditori.

Relativamente ai corsi di formazione che esulano dai settori agricolo e forestale, i cui contributi sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai fini dell'ammissibilità del progetto di formazione ciascuna impresa destinataria dell'aiuto deve avere a disposizione il plafond necessario per l'integrale concessione dell'aiuto in "de minimis" riconoscibile e richiesto in domanda, tenuto conto del massimale di euro 300.000 concesso da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni (art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023).

I destinatari possono verificare la propria disponibilità residua del plafond concedibile in "de minimis" presso la sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti all'indirizzo <https://www.rna.gov.it/trasparenza>

Per i corsi di formazione relativi al settore forestale, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle "imprese in difficoltà" come definite all'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3 devono:

1. essere accreditati alla formazione professionale in Regione Lombardia; i soggetti non direttamente accreditati possono essere ammessi solo a seguito della costituzione della partnership con uno o più soggetti accreditati per la formazione;
2. costituire o aggiornare il "Fascicolo aziendale" nel sistema Sis.Co, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola elencati al link www.opr.regione.lombardia.it, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.

L'indirizzo PEC, i codici bancari IBAN ed eventualmente il codice BIC presenti nel Fascicolo aziendale **saranno utilizzati per tutte le comunicazioni con l'Ente** e per la liquidazione del contributo.

5. COSA VIENE FINANZIATO

5.1 Requisiti di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili a finanziamento i corsi di formazione tecnico specifica sulle tematiche connesse agli Obiettivi Specifici della e della strategia di sviluppo locale del GAL indicati al paragrafo 1.

L'intervento SRH03 è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali. Sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.

I corsi possono avere ad oggetto le seguenti tematiche:

- attività agricola come definita nel Piano Strategico Nazionale della PAC al paragrafo 4.1.1, intesa come la produzione di prodotti agricoli

² È possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i medesimi operino all'interno dell'azienda per tutto il periodo di svolgimento del corso.

di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la manutenzione della superficie agricola, ad eccezione dei prodotti per la pesca;

- attività forestale
- attività funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

Ciascuna domanda deve riguardare un solo corso e una sola tematica.

È possibile proporre più edizioni del medesimo corso, fino ad un massimo di tre per ciascun periodo di presentazione delle domande, così come indicato al paragrafo 13.1. In tal caso il titolo del corso dovrà contenere il riferimento al numero di edizione proposta, tutte le edizioni devono comunque essere concluse nei tempi e nei modi stabiliti dal successivo par. 17.6.

I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità e sono eventualmente erogabili con sistemi di formazione basati sulle tecnologie multimediali:

1. lezioni in presenza (in aula e/o in campo e/o esercitazioni pratiche);
2. lezioni in modalità formazione a distanza (FAD).

Ciascun corso deve avere una durata minima di 8 ore e massima di 50 ore.

Il numero dei partecipanti per corso deve essere compreso tra 10 e 25 allievi, reclutati tra le categorie indicate al paragrafo 3.1.

Il numero totale dei docenti per ciascun corso non può essere superiore a 7.

Nell'ipotesi di realizzazione di lezioni in modalità formazione a distanza, sarà necessario utilizzare piattaforme telematiche che permettano l'interazione tra i docenti e gli allievi in tempo reale e che possano garantire il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti. Non è ammessa l'erogazione di corsi in modalità asincrona, in cui i discenti seguono le lezioni precedentemente caricate su un portale e i docenti siano off-line.

In particolare, si specifica che le piattaforme telematiche attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e frequentanti.

L'Ente di formazione dovrà garantire l'accesso all'aula virtuale agli incaricati dei controlli e consentire la verifica dell'effettivo svolgimento della formazione online sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale.

5.2 Requisiti del personale

Il beneficiario deve disporre di personale adeguatamente qualificato in relazione alle proposte presentate. È elemento di valutazione la qualità professionale del personale impiegato nelle attività formative in relazione allo specifico obiettivo formativo del corso oggetto di richiesta di finanziamento.

5.3 Partecipanti alle attività formative

L'elenco dei partecipanti alle attività di formazione deve essere indicato nella fase di presentazione della domanda di aiuto.

Non è consentito inserire nella domanda un partecipante già presente in altra domanda presentata dal medesimo richiedente e sulla medesima tematica di formazione; in tal caso sarà riconosciuta la partecipazione al progetto presentato cronologicamente per primo.

5.4 Materiale didattico

I materiali didattici sono un importante elemento di valutazione qualitativa e pertanto devono essere descritti nella proposta formativa e allegati alla domanda di aiuto.

5.5 Verifica didattica

Le verifiche didattiche sono un elemento di valutazione qualitativa. Pertanto, nella proposta formativa deve essere descritta la metodologia con cui si effettuano le verifiche e allegato l'elenco completo delle domande da cui estrarre il sottoinsieme di domande da somministrare nella verifica finale.

L'elenco delle domande deve essere coerente con la tematica e i contenuti della proposta formativa e contenere almeno una domanda per ogni argomento di lezione.

Nella verifica finale le domande non possono essere meno di un quarto di quelle che compongono l'elenco.
Le eventuali prove pratiche devono essere descritte nelle modalità di svolgimento e di formalizzazione del risultato.

5.6 Data di inizio degli interventi

L'avvio del corso può avvenire solo dopo l'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento del GAL.

6. COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Non sono ammissibili i corsi:

- riguardanti argomenti e tematiche non connessi con le tematiche specifiche della PAC e della SSL;
- che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico;
- relativi alla formazione tecnica specifica per i programmi settoriali (OCM) o finanziati sul Fondo Sociale Europeo e, in generale, da altre fonti di aiuto pubbliche.

Non sono inoltre ammissibili l'IVA e altre imposte e tasse.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 150.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

8. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

I destinatari finali dell'aiuto sono i partecipanti ai corsi, i quali ricevono l'aiuto sotto forma di servizio sovvenzionato.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al 100%.

Il contributo è determinato dall'applicazione della tabella delle unità di costo standard indicati dal documento della Rete Rurale "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027"³:

- corsi di formazione collettiva in presenza - durata dalle 8 alle 20 ore: **23,10 €/ora/partecipante**;
- corsi di formazione collettiva in presenza - durata dalle 21 alle 50 ore: **20,90 €/ora/partecipante**;
- corsi di formazione collettiva a distanza: **298 €/ora**.

I costi unitari per la formazione in presenza comprendono:

³ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25399>

- spese per attività di progettazione;
- spese di coordinamento;
- spese di realizzazione (docenze e tutoraggio, trasferta di docenti e tutor, noleggio e quota di ammortamento di equipaggiamenti attrezzature per la didattica, acquisto di materiale di consumo per la didattica e le esercitazioni, noleggio di aule e strutture didattiche, spese per visite ed esercitazioni, viaggio, soggiorno, diaria sostenuta dai partecipanti, spese di promozione e pubblicizzazione del corso);
- spese generali (costi indiretti, ivi compresi per il personale amministrativo e ausiliario, coperture assicurative, spese bancarie e notarili, affitto e utenze sede, ecc.).

I costi unitari per la formazione a distanza comprendono:

- spese per attività di progettazione;
- spese di coordinamento;
- spese di realizzazione (spese per docenze e tutoraggio, noleggio e quota di ammortamento di equipaggiamenti attrezzature per la didattica, noleggio quota di ammortamento di piattaforme per l'erogazione della formazione, affitto e noleggio di aule e strutture didattiche, spese di promozione e pubblicizzazione del corso);
- spese generali (costi indiretti, ivi compresi per il personale amministrativo e ausiliario, coperture assicurative, spese bancarie e notarili, affitto e utenze sede, ecc.).

8.3 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

Il contributo pubblico minimo ammissibile è di € 1.848,00.

Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 26.125,00.

9. REGIME DI AIUTO

I contributi concessi per i corsi di formazione relativi al settore agricolo, ai sensi dell'art. 145 del Reg. (UE) 2021/2115, non sono soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato.

I contributi del presente intervento, qualora riguardino corsi di formazione forestale, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L. 327 del 21.12.2022) ed in particolare dell'art. 47 "Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale", nonché del regime SA.117070 (2024/XA).

I contributi del presente intervento, qualora riguardino corsi di formazione che esulano dai settori agricolo e forestale, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023).

10. CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti "altre fonti di aiuto".

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di contributi concessi ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, detti aiuti «de minimis» possono essere cumulati con altri aiuti «de minimis» concessi, a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo Reg. (UE) 2023/2831.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di ogni periodo di presentazione sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Qualità del progetto formativo	35
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi	30
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC e della SSL del GAL	15
Premialità per la ricaduta territoriale	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	90

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Qualità del progetto formativo		Max. 35
1	Completezza della descrizione e qualità dei contenuti del corso. Elementi di descrizione: Individuazione del target, dei destinatari e loro caratteristiche. Rilevanza degli obiettivi del percorso formativo. Qualità del design della proposta formativa. Coerenza tra la rilevanza della tematica, gli obiettivi e la durata del corso. Impatto del percorso formativo sull'attività dell'impresa.	Max. 15
1.1	Ottimo: i cinque elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	15
1.2	Buono: almeno quattro elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	10
1.3	Medio: almeno tre elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	6
1.4	Scarso: meno di tre elementi sono descritti in modo chiaro e completo.	2
2	Adeguatezza delle professionalità impiegate in relazione al progetto formativo. Elementi valutativi: nei curricula dei docenti sono presenti indicazioni comprovanti: conoscenza specialistica esperienza di docenza sulle tematiche del corso.	Max. 10
2.1	Ottimo: tutte le indicazioni sono presenti in tutti i curricula	10
2.2	Buono: le indicazioni sono presenti nei curricula del 50% dei docenti	6
2.3	Medio: le indicazioni sono presenti nel curriculum di uno dei docenti	3
2.4	Scarso: nessun docente ha esperienza specialistica e di docenza sulle tematiche del corso	0
3	Qualità del materiale didattico. Elemento di valutazione: il materiale didattico allegato alla proposta illustra gli argomenti specifici del percorso formativo (vedi criterio 1 voce d) in modo chiaro e completo.	Max. 6
3.1	Ottimo: il materiale didattico illustra tutti gli argomenti in modo chiaro e completo	6
3.2	Buono: il materiale didattico illustra in modo chiaro e completo non tutti ma la maggior parte degli argomenti.	4
3.3	Medio: il materiale didattico illustra in modo chiaro e completo solo alcuni degli argomenti.	3
3.4	Scarso: il materiale didattico non illustra in modo chiaro e completo nessuno degli argomenti	0

4	Qualità della verifica didattica. Elementi di valutazione: l'elenco delle domande che compongono il data base per la verifica didattica comprende tutti gli argomenti trattati nel corso (tre domande per argomento), ed è prevista una prova pratica.	Max. 4
4.1	Ottimo: l'elenco è completo ed è prevista una prova pratica	4
4.2	Buono: l'elenco è completo e non è prevista una prova pratica	3
4.3	Medio: l'elenco è parzialmente completo (non tutti gli argomenti sono collegati a tre domande).	2
4.4	Scarso: l'elenco è incompleto (alcuni argomenti non sono collegati a domande).	0

(*): art. 6 Reg. (UE) 2021/2115

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Premialità per specifiche tematiche e/o obiettivi		Max. 30
5 (cumulabile con 6 e 7)	Tematiche orientate allo sviluppo delle aree rurali e all'inclusione (OO.SS. 7, 8) (*)	Max. 12
5.1	Età dei partecipanti inferiore ai 25 anni. Punti 1 attribuiti a ciascun partecipante di età inferiore ai 25 anni fino ad un massimo di 6 punti	6
5.2	Età dei partecipanti compresa tra i 25 e i 40 anni. Punti 0,5 attribuito a ciascun partecipante di età compresa tra i 25 e i 40 anni fino ad un massimo di 3 punti	3
5.3	Genere dei partecipanti. Punti 0,5 attribuito a ciascun partecipante donna fino ad un massimo di 3 punti	3
6 (non cumulabile con 7)	Tematiche fortemente orientate ad obiettivi ambientali e di sostenibilità (OO.SS. 4, 5, 6 e 9) (*).	Max. 18
7 (non cumulabile con 6)	Tematiche orientate alla competitività (OO.SS. 1, 2, 3) (*).	Max. 16

(*): art. 6 Reg. (UE) 2021/2115 – VEDI ALLEGATO 8

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC(*) e della SSL del GAL		Max. 15
8	Coerenza delle tematiche con gli obiettivi della PAC e della SSL del GAL proposto	Max. 15
8.1	Ottimo: piena coerenza, ben argomentata e puntualmente collegata all'obiettivo specifico	15
8.2	Buono: piena coerenza, argomentata	10
8.3	Medio: parziale coerenza, argomentata	5
8.4	Scarso: assenza di coerenza	0

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Premialità per la ricaduta territoriale		Max. 10
9	Provenienza dei destinatari della formazione rispetto al territorio GAL	Max. 10
9.1	Almeno 7 comuni	10
9.2	Almeno 5 comuni	6
9.3	Almeno 3 comuni	2

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione del punteggio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un **punteggio minimo** pari a **20** punti e un punteggio superiore a 5 punti per i criteri "Qualità del progetto formativo" e "Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC e della SSL del GAL".

A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata al progetto che prevede il maggiore numero di partecipanti.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento del GAL individuato nella figura del Direttore.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare **fino a 10 domande** per periodo di presentazione delle domande, a condizione che gli interventi previsti per ogni domanda siano identificabili e funzionalmente distinti.

13.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate secondo il seguente calendario:

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Prima finestra: dal 30-07-2025 al 31-10-2025
Seconda finestra: dal 27-02-2026 al 29-05-2026
Terza finestra: dal 21-09-2026 al 21-12-2026
Quarta finestra: dal 31-03-2027 al 30-06-2027

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 16.00 dell'ultimo giorno indicato nel calendario.

La seconda, la terza e la quarta finestra temporale del presente bando saranno attivate esclusivamente nel caso in cui, al termine dell'istruttoria della finestra precedente, risultino ancora disponibili risorse economiche non completamente allocate. Il GAL Sebino Valle Camonica si riserva di pubblicare apposito avviso sul sito del GAL (www.galsebinovallecamonica.it) per comunicare l'apertura di ciascuna finestra successiva, previa verifica della disponibilità residua.

13.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate selezionando l'AFCP e il GAL competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

13.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 13.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

La proposta di percorso formativo deve essere compilata direttamente su Sis.co e deve contenere i seguenti elementi di descrizione:

1. Titolo e obiettivo specifico PAC afferente al corso;
2. Eventuale edizione del corso;
3. Il numero dei frequentanti;
4. Inizio e termine del corso;
5. Indicazione della sede di svolgimento del corso;
6. Il numero di ore totali del corso;
7. La modalità di svolgimento del corso, in presenza o formazione a distanza
8. Indicazione dell'eventuale piattaforma da utilizzare nella formazione a distanza;
9. La descrizione del corso:
 - a) Inquadramento della tematica proposta e illustrazione del collegamento all'obiettivo della PAC e della SSL.
 - b) Individuazione del target, dei destinatari e loro caratteristiche;
 - c) Rilevanza degli obiettivi del percorso formativo;
 - d) Coerenza tra la rilevanza della tematica, gli obiettivi e la durata del corso;
 - e) Impatto del percorso formativo sull'attività dell'impresa.
10. Il programma dettagliato delle attività:
 - a) La data della lezione o dell'esercitazione;
 - b) Gli argomenti della lezione o dell'esercitazione;
 - c) il numero di ore per ciascuna lezione;
 - d) il docente incaricato per la lezione.

Su Sis.co deve inoltre essere indicato l'elenco dei partecipanti al corso, con l'indicazione di

- Nome;
- Cognome;
- Codice fiscale;
- Recapito telefonico;
- Il CUAA del partecipante;
- La denominazione del partecipante

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,

24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00 dei termini stabiliti al paragrafo 13.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL Sebino Valle Camonica ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

13.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio nei formati .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

- In caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), copia dell'atto costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate che riporti gli estremi di registrazione - data e firma - sia del richiedente sia di ciascun soggetto aderente all'ATS;
- I curricula dei docenti in formato europeo sottoscritti dagli stessi;
- La copia degli incarichi per docenze, sottoscritti per accettazione, conferiti ai collaboratori interni ed esterni;
- Copia del materiale didattico da utilizzare per la specifica attività formativa;
- Elenco delle domande della verifica finale del corso da sottoporre ai partecipanti;
- Per i corsi di formazione che esulano dai settori agricolo e forestale, dichiarazione sostitutiva da parte di ogni impresa privata candidata a ricevere un aiuto in «de minimis», anche in forza della partecipazione ai corsi di propri addetti (coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati), in merito al perimetro dell'impresa unica che attesti il perimetro di soggetti, tra cui incorre una o più delle relazioni di cui alle lett. c) e d), art. 2, par. 2 del Reg. (UE) 2023/2831, come da modulo allegato 1 alle presenti disposizioni attuative.
- per i corsi di formazione forestale, "Foglio di calcolo dimensione impresa", di cui all'allegato 4 alle presenti disposizioni attuative, compilato da parte di ogni impresa privata candidata a ricevere un aiuto ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, anche in forza della partecipazione ai corsi di propri addetti (coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati). L'allegato sarà reso disponibile nel formato excel sul sito www.galsebinovallecamonica.it
- per i corsi di formazione forestale, eventuale documentazione fiscale relativa a società di persone e/o imprese individuali utilizzata per la compilazione del "Foglio di calcolo dimensione impresa" di cui al punto sopra⁴;
- per i corsi di formazione forestale, dichiarazione sostitutiva relativa allo status di impresa in difficoltà, resa da ogni impresa privata candidata a ricevere un aiuto ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, anche in forza della partecipazione ai corsi di propri addetti (coadiuvanti familiari e lavoratori subordinati).
- Tabella di autovalutazione dei criteri con specificata la motivazione del punteggio (ALLEGATO 8 – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI CRITERI, integrabile se mancante)
- Tabella degli indicatori compilata (ALLEGATO 9 - TABELLA DEGLI INDICATORI DEL MONITORAGGIO, integrabile se mancante)

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co:

⁴ In caso di dichiarazione dei redditi è sufficiente fornire un estratto della citata dichiarazione che riporti le voci RS106 e RS116 del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁶ di avere o non avere richiesto per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre "fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027, indicando quali siano e dichiarando di volersene avvalere o meno;
- la dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128

13.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

13.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 14.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L'AFCP comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in SISCO.

14. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Sebino Valle Camonica, come stabilito nell'accordo di cooperazione n RCC 13799 del 13/05/2025 si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Brescia.

Come previsto dall'accordo, il GAL Sebino Valle Camonica per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico. finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte;

14.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

L'AFCP, effettua le verifiche di ricevibilità delle domande e trasmette al GAL Sebino Valle Camonica l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP svolge i controlli e le valutazioni tecniche sulle domande pervenute.

I controlli comprendono la verifica:

- dell'ammissibilità della proposta, così come definita al paragrafo 5.1;
- del rispetto del massimale indicato al paragrafo 8.3;
- della completezza e correttezza della domanda di contributo unitamente alla documentazione allegata.

Al termine della verifica, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri indicati al paragrafo 11 ed è determinato l'ammontare del contributo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi (per le lettere da a) a e) del paragrafo 13.4) o mancanti (per le lettere da f) a i) del paragrafo 13.4), l'AFCP domanda al richiedente la trasmissione delle integrazioni, che devono pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa entro il termine indicato determina l'esito istruttorio negativo della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Al termine dei controlli, l'AFCP redige i verbali di istruttoria di ciascuna domanda e predispone l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi.

L'AFCP trasmette i verbali istruttori ai richiedenti, che possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando entro dieci giorni dalla ricezione del verbale un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

In caso di presentazione di osservazioni, l'AFCP valuta le osservazioni, definisce gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute e redige

un verbale istruttorio definitivo, che invia al richiedente.

Al termine dei controlli, l'AFCP predispone l'elenco definitivo delle domande valutate con i relativi punteggi che invia al Responsabile del procedimento.

Prima dell'approvazione del provvedimento di concessione, per gli aiuti da concedere ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 e/o del Reg. (UE) 2022/2472, il Responsabile del procedimento svolge le verifiche propedeutiche previste dall'art. 52 della L. 234/2012 e dal DM 115/2017 ed alimenta il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115/2017 e/o il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate secondo il seguente calendario.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	TERMINE DI CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
Prima finestra: dal 30-07-2025 al 31-10-2025	90 giorni dal termine di presentazione delle domande
Seconda finestra: dal 27-02-2026 al 29-05-2026	90 giorni dal termine di presentazione delle domande
Terza finestra: dal 21-09-2026 al 21-12-2026	90 giorni dal termine di presentazione delle domande
Quarta finestra: dal 31-03-2027 al 30-06-2027	90 giorni dal termine di presentazione delle domande

15. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITÀ GRADUATORIA

15.1 Approvazione esiti istruttori

Entro 20 giorni dalla scadenza prevista per la conclusione delle istruttorie, il Responsabile del procedimento predispone e approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile, del contributo concedibile (per i contributi concedibili in "de minimis" il calcolo del contributo concedibile terrà conto dell'importo complessivo di aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica e del plafond disponibile, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831) e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 11;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partita Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo ammesso, del punteggio assegnato e del CUP e, ove previsti, dei COR/SIAN-COR.
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo e ammessa a finanziamento viene rilasciato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**. Il CUP accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento⁵.

I soggetti pubblici che riceveranno un verbale con esito istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del CUP al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile del Procedimento, non appena attribuito, prima dell'atto di concessione. Per gli altri soggetti, il CUP viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento e comunicato al beneficiario.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 29.

⁵ ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.

15.2 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto un periodo di validità delle graduatorie.

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL Sebino Valle Camonica www.galsebinovallecamonica.it
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:**

Responsabile del procedimento:

- Direttore: Veronica Fanchini, info@galsebinovallecamonica.it, infogal@legalmail.it, tel. 0364 324075
- Animatore: Michele Panteghini, animatore@galsebinovallecamonica.it

- **assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:**

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):**

Dirigente Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro, Tel. 02 6765 4041

Referenti:

Michela Giacomelli, Tel. 02 6765 3224, e-mail michela_giacomelli@regione.lombardia.it

Serena Tentori, Tel. 02 6765 3662, e-mail serena_tentori@regione.lombardia.it

16.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali,
DI COSA SI TRATTA	Corsi di formazione collettivi per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti di Formazione accreditati; Soggetti prestatori di consulenza; Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati. - Istituti tecnici superiori; - Istituti di istruzione tecnici e professionali - Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS; - Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house. I soggetti di cui sopra beneficiano dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari € 150.000,00.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al 100% della spesa ammessa, al netto dell'IVA. Il contributo pubblico minimo ammissibile è di € 1.848,00. Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 26.125,00.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I corsi di formazione relativi al settore agricolo, ai sensi dell'art. 145 del Reg. (UE) 2115/2021, non sono soggetti alla normativa aiuti di Stato. Per i corsi di formazione forestale, i contributi saranno concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, ed in particolare dell'art. 47, nonché del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA). Per i corsi di formazione che esulano dal settore agricolo e dal settore forestale, i contributi saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 ("de minimis").
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 11. L'istruttoria è di competenza della Struttura AFCP competente.
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Prima finestra: dal 30-07-2025 al 31-10-2025 Seconda finestra: dal 27-02-2026 al 29-05-2026 Terza finestra: dal 21-09-2026 al 21-12-2026 Quarta finestra: dal 31-03-2027 al 30-06-2027
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 dell'ultimo giorno di ciascun periodo di presentazione delle domande
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare fino a 10 domande per ciascun periodo di presentazione esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 13.4 delle presenti disposizioni attuative.

CONTATTI	Responsabile di Procedimento: Veronica Fanchini, info@galsebinovallecamonica.it, infoqal@legalmail.it, tel. 0364 324075 Animatore: Michele Panteghini, animatore@galsebinovallecamonica.it Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it
----------	---

(*) La scheda informativa del bando non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

17. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il beneficiario è tenuto ad avviare, svolgere e concludere la attività di formazione secondo i tempi, i contenuti e le modalità della proposta approvata, salvo eventuali proroghe concesse.

17.1 Realizzazione del progetto e avvio del corso.

I corsi sono realizzati secondo le modalità indicate nella proposta ammessa a finanziamento.

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini, se del caso, dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito di OPR <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali> apposite Liste di Controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Tali Liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nelle Liste stesse.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo, secondo quanto riportato al paragrafo 23.

Per la realizzazione del corso, sarà comunque necessario predisporre un "Registro delle presenze" conforme al modello previsto dalle direttive di Regione Lombardia, valido per i centri di formazione professionale. Il Registro delle presenze, deve recare indicazione delle attività svolte, deve essere fascicolato, firmato giornalmente dagli allievi e dai docenti, e le pagine devono essere numerate e non asportabili. Non è pertanto necessaria nessuna vidimazione. Si precisa che il Registro delle presenze deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante sulla prima pagina, con l'indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine di cui è composto, e ciascun foglio deve essere sottoscritto dal Coordinatore del corso. Il registro delle presenze dovrà essere conservato presso la sede di svolgimento delle attività e, successivamente alla conclusione del corso, presso la sede del beneficiario, se diversa da quella di svolgimento del corso. Nel periodo di realizzazione del corso sono effettuati controlli in itinere sul 100% delle domande di sostegno. Il controllo in itinere è eseguito dalle Amministrazioni competenti.

Garantire l'utilizzo e l'efficienza delle piattaforme informatiche per le lezioni da remoto nonché la disponibilità di adeguate connessioni Internet e delle professionalità idonee al loro utilizzo è di competenza del beneficiario.

È responsabilità del beneficiario garantire l'agibilità e la sicurezza delle sedi utilizzate per le attività formative.

Nelle lezioni in campo e nelle esercitazioni pratiche deve essere garantita la presenza fisica e continuativa del tutor che ha il compito di accompagnare i partecipanti e gestire gli aspetti organizzativi.

L'attività di tutoraggio avviene nella stessa modalità della lezione, in presenza o in formazione a distanza.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto concesso, per ogni partecipante devono essere registrate presenze per almeno il 50 % del monte ore indicato nella proposta progettuale.

Il mancato raggiungimento del monte ore previsto comporta la revoca del contributo per la sola quota relativa al partecipante in difetto.

17.2 Modifiche impreviste

Il beneficiario realizza l'attività formativa rispettando il numero di lezioni ed i contenuti approvati nella domanda di aiuto.

Le modifiche al calendario d'aula possono essere effettuate solo nei seguenti casi:

- calendarizzazione di lezioni di recupero con i contenuti delle lezioni non frequentate finalizzate al raggiungimento della frequenza minima obbligatoria per uno o più partecipanti;
- spostamento temporale di una o più lezioni in caso di impossibilità a realizzarle secondo il calendario approvato nella domanda di aiuto.

Tutte le variazioni devono essere comunicate all'AFCP tramite PEC con 72 ore di anticipo rispetto alla data originariamente prevista quale giornata formativa.

In caso di assenza di uno o più partecipanti alle verifiche didattiche per gravi e giustificati motivi (ad es. lutti o malattie), il beneficiario può effettuare il recupero in altra data, prevedendo la presenza dei partecipanti e del tutor, dando comunicazione e comprovandone il motivo all'AFCP.

17.3 Avvio, durata e svolgimento delle lezioni.

Il tempo di viaggio per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività formativa non può essere contabilizzato quale tempo di effettiva formazione.

Le attività rendicontate devono essere svolte in orario compreso tra le 7,30 e le 21,00 dei giorni feriali (compreso sabato), devono avere una durata minima di 60 minuti e massima di 8 ore al giorno, non eccedere le 5 ore consecutive.

L'eventuale pausa deve essere almeno di 30 minuti.

Le verifiche didattiche indicate nelle proposte devono essere svolte in un orario compreso tra le 7,30 e le 19,30 dal lunedì al venerdì e nel corso di una delle ultime due lezioni.

Al termine del superamento della verifica didattica, al partecipante che abbia frequentato almeno il 75% del corso è rilasciato un attestato su carta intestata del beneficiario riportante i seguenti dati:

- Ambito intervento dello sviluppo rurale
- Denominazione o titolo del corso di formazione
- Oggetto della formazione
- periodo e luogo di svolgimento del corso di formazione
- punteggio conseguito
- Firma del responsabile e timbro dell'ente beneficiario.

L'attestato riporta i loghi del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato da successivo atto dell'Autorità di Gestione Regionale.

17.4 Sostituzione dei partecipanti

17.4.1 Sostituzione dei partecipanti entro la conclusione dell'istruttoria

Salvo i casi rientranti nei casi di cui al paragrafo 24, è possibile sostituire uno o più partecipanti all'attività formativa, afferenti a differenti destinatari entro il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria per ciascun periodo di presentazione delle domande tramite una richiesta all'AFCP.

Nella comunicazione il beneficiario dovrà indicare i nuovi partecipanti (nome, cognome, codice fiscale, denominazione dell'azienda agricola di riferimento e CUAA), nonché la documentazione di cui ai punti f), g), h) ed i) del paragrafo 13.4 se del caso.

L'AFCP verifica che il nuovo partecipante rientri nelle categorie indicate al paragrafo 3.1 e che la sostituzione del partecipante non incida sulla finanziabilità della domanda.

Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, la sostituzione non è ammessa pena la non finanziabilità del progetto.

17.4.2 Sostituzione dei partecipanti dopo l'ammissione a finanziamento

La sostituzione di uno o più partecipanti afferenti allo stesso destinatario è possibile anche dopo l'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto qualora il nuovo partecipante possa frequentare almeno il 50% delle ore del corso, pena la non ammissione della sostituzione. La sostituzione deve essere riportata nel registro presenze.

L'AFCP competente verifica che il partecipante rientri nelle categorie indicate al paragrafo 3.1 e che la sostituzione del partecipante non incida sulla finanziabilità della domanda e che la sostituzione avvenga nell'ambito della stessa azienda.

Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, la sostituzione non è ammissibile, pena il non riconoscimento della spesa del partecipante sostituito.

17.5 Sostituzione dei docenti

Salvo i casi di cui al paragrafo 24, è possibile sostituire uno o più docenti tramite una richiesta all'AFCP.

Nella comunicazione il richiedente o il beneficiario, a seconda che la sostituzione avvenga prima o successivamente all'ammissione a finanziamento del progetto, dovrà indicare il nuovo docente o i nuovi docenti (nome, cognome) e di ciascuno allegare il curriculum vitae.

L'istruttore competente verifica che la sostituzione del docente non incida sull'ammissibilità o sulla finanziabilità della domanda. Nel caso in cui la sostituzione incida sulla finanziabilità del progetto, quest'ultimo decade.

17.6 Controlli in itinere

Nel periodo di realizzazione sono effettuati controlli in itinere sul 100% delle domande di sostegno a cura degli Organismi Delegati (OD) territorialmente competenti di cui al paragrafo 19. Gli esiti saranno valutati in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli in itinere per la formazione d'aula, le lezioni in campo e le esercitazioni pratiche devono essere effettuati tramite visita in situ oppure a distanza tramite accesso alla piattaforma informatica in utilizzo per la lezione da remoto.

Le visite di controllo avvengono senza preavviso.

17.7 Conclusione delle attività

Le attività devono essere concluse entro e non oltre 210 giorni dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo da parte del Responsabile del Procedimento.

Le attività s'intendono concluse solo se sono state svolte in maniera conforme all'oggetto progettuale.

È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione delle attività entro il suddetto termine.

18. PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dal termine previsto dal paragrafo 17.6.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del corso di formazione, la richiesta deve essere presentata tramite SISCO e indirizzata all'AFCP che può concedere o non concedere la proroga dandone comunicazione al beneficiario.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al seguente sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OD).

Per il presente intervento, gli OD competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio ((oppure: le Comunità Montane, come da prospetto pubblicato sul sito internet di OPR al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>

La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OODD controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al paragrafo 22.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura “DURC On Line”. Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) “Compensazione per le imprese agricole” e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

19.1 Erogazione del contributo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del

contributo complessivo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- in caso di corsi e di lezioni realizzati secondo la modalità on line, la reportistica univoca della piattaforma utilizzata che tracci e documenti la presenza dei partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti online;
- copia del registro delle presenze firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- copia delle verifiche didattiche svolte dai partecipanti e le relative valutazioni;
- copia degli attestati di partecipazione distribuiti a frequentanti;
- in caso di modifiche dei partecipanti successive all'approvazione del provvedimento di concessione, l'elenco dei nuovi partecipanti (nome, cognome, codice fiscale, denominazione dell'azienda di riferimento e CUAA), nonché relativa documentazione di cui alle lettere f), g), h) ed i) del paragrafo 14.4 "Documentazione da allegare alla domanda", ove pertinente.

Qualora la sostituzione riguardi partecipanti afferenti a diverse imprese destinatarie e qualora riguardi corsi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato, ai fini del riconoscimento del contributo alle nuove imprese dovrà essere altresì verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa aiuti di Stato applicabile ai sensi delle presenti disposizioni. Il Responsabile del procedimento del GAL svolgerà le verifiche propedeutiche ai sensi dell'art. 52 della l. 234/2012 e del DM 115/2017 e provvederà ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti e/o il SIAN, aggiornando se del caso il provvedimento di concessione.

In caso il beneficiario sia un soggetto pubblico, la Lista di controllo compilata relativa a ciascun affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc...). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>

Prima dell'erogazione dei contributi per i corsi di formazione forestale, concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e del regime SA.117070 (2024/XA), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 par. 4 del citato Regolamento europeo sarà verificato che i destinatari dell'aiuto non risultino destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. visura Deggendorf).

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- la dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente paragrafo. L'OD determina l'ammontare del contributo effettuando una verifica dei dati di presenza riportati sul registro delle presenze e applicando gli importi di cui al paragrafo 8.2.

In sede di istruttoria, inoltre, per ogni partecipante ad attività d'aula o di gruppo si verifica la presenza per almeno il 50% del monte ore indicato in proposta. Il mancato raggiungimento del monte ore previsto comporta la revoca del contributo per la sola quota relativa al partecipante in difetto come indicato al paragrafo 17.3.

20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento delle attività per l'erogazione del contributo implica un controllo delle registrazioni in SIUF della documentazione presentata, con lo scopo di verificare che:

- a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute fino al momento dell'erogazione del contributo;
- b) i corsi siano stati realizzati, anche valutando la conformità al progetto di finanziamento;
- c) i corsi siano iniziati dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.6;
- d) la domanda di pagamento e la documentazione di cui al paragrafo 19.1 sia presentata nei termini previsti dal presente bando;
- e) l'ammontare del contributo corrisponda al numero di ore effettivamente frequentate, al numero di allievi e alla modalità di svolgimento relativi al corso realizzato;
- f) il controllo in itinere di cui al paragrafo 17.6 sia stato eseguito ed abbia avuto un esito positivo;
- g) siano rispettati gli impegni di cui al paragrafo 23;
- h) sia rispettata la normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario;
- i) le attività non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 23;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22. DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente secondo quanto definito nei successivi paragrafi.

22.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 23, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Sebino Valle Camonica, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Sebino Valle Camonica o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel

controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR.

23. IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) Mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino all'erogazione del saldo del contributo;
- b) Rispettare i requisiti di ammissibilità degli interventi di cui al par. 5.1;
- c) Costituire e conservare il registro delle presenze compilato secondo il modello allegato al bando, rendendolo disponibile in caso di controllo ;
- d) Non apportare modifiche all'elenco dei partecipanti tali da incidere sulla finanziabilità della domanda secondo i criteri indicati al paragrafo 11;
- e) Realizzare corsi completi e coerenti nelle caratteristiche e nel cronoprogramma rispetto a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento, in modo che non si determini una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- f) Concludere le attività entro il termine indicato al paragrafo 17.7, fatta salva la concessione di proroga di cui paragrafo 18;
- g) Presentare la domanda di pagamento entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di conclusione delle attività indicata al paragrafo 17.7 o entro il novantesimo giorno dalla proroga di cui al paragrafo 18;
- h) Realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore alla soglia minima prevista da bando;
- i) Non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10;
- j) Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in itinere" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- k) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato da successivo atto dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando l'emblema dell'Unione Europea secondo le caratteristiche tecniche previste, su tutti i materiali prodotti;
- l) Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media una descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea;
- m) Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti da evidenziare nei canali di diffusione dell'iniziativa;
- n) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.1. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- o) Rilasciare l'attestato di frequenza al corso di formazione così come indicato al paragrafo 17.3;
- p) Comunicare la sostituzione di uno o più partecipanti e/o docenti al corso secondo quanto indicato ai paragrafi 17.4 e 17.5. e comunicare con un anticipo di almeno 72 ore rispetto alla data prevista dal calendario le variazioni al programma delle attività presentato in sede di domanda al finanziamento;
- q) Nel caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa sugli appalti.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera j) comporta la decadenza totale dai benefici concessi. Inoltre, la decadenza totale è disposta anche nel caso di presentazione da parte del beneficiario di dichiarazioni non veritiere e in caso di esito negativo del controllo in itinere e/o in loco. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera k) alla lettera q) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è definita secondo quanto previsto dall'allegato 2.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 di cui alla lettera q) del presente paragrafo, può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto della normativa sugli appalti è stabilita in applicazione del D.M. n. 93348/2024 che dà attuazione al D.lgs. n. 42/2023 ed è riportata in un successivo Decreto del Dirigente pro tempore della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA di OPR e sarà pubblicato sul sito di OPR.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

24. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. ritardo nella realizzazione degli interventi;
2. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
4. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR o OD) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

24.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza al GAL Sebino Valle Camonica e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021, con le modalità previste dal paragrafo 13.2 al 13.5.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 15. e ne comunica al GAL Sebino Valle Camonica l'esito. Il GAL Sebino Valle Camonica, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR.

24.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL Sebino Valle Camonica e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

25. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano

stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1. gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
2. gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di premio al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

25.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, all'AFCP competente e al GAL Sebino Valle Camonica, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Sebino Valle Camonica

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Sebino Valle Camonica, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

25.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere all'OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

26. CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

26.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

26.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, al GAL Sebino Valle Camonica e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13.

L'AFCP competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante e al GAL Sebino Valle Camonica.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il GAL Sebino Valle Camonica, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Sebino Valle Camonica, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Sebino Valle Camonica tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 25.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

28. REGIME DI AIUTO - SPECIFICHE

I contributi riconosciuti per corsi di formazione forestale sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA).

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che detti contributi siano concessi nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f) ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

- il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - il punto 54), "servizi sovvenzionati": forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;
 - il punto 59), "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario

effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di servizi sovvenzionati;

- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
- dell'art. 8 "Cumulo", stabilendosi che i contributi di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dell'art. 47 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti per lo scambio di conoscenze a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 47 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi del citato art. 47:

- le azioni sostenute dalle presenti disposizioni sono coerenti con la descrizione degli AKIS contenuta nel piano strategico della PAC

(paragrafo 1);

- gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste (paragrafo 2);
- gli aiuti possono finanziare i costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze (lett. a) e spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti (lett. c). Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile (paragrafo 3);
- gli aiuti indicati alla lett. a) del par. 3 del medesimo articolo 47 ("costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze") non comportano pagamenti diretti ai beneficiari dell'aiuto, in quanto gli aiuti sono versati ai prestatori di servizi di scambio di conoscenze (paragrafo 6);
- gli organismi prestatori di servizi di scambio di conoscenze dispongono delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tali funzioni (paragrafo 7);
- gli aiuti sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

I contributi per corsi di formazione che esulano dai settori agricolo e forestale saranno concessi ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023) ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 par. 1 e 2 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

La nozione di "impresa unica" è riportata all'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831, il quale definisce «impresa unica» tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa privata candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti, tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto di formazione, ciascuna impresa destinataria dell'aiuto deve avere a disposizione il plafond necessario per l'integrale concessione dell'aiuto in "de minimis" riconoscibile e richiesto in domanda, tenuto conto del massimale di euro 300.000 concesso da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni (art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831).

29. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

29.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

O.33. Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse
R.42 Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori di risultato previsti dalla SSL:

<i>1 – Interventi finanziati</i>
<i>2 – Operatori raggiunti</i>

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori ambientali:

<i>Interventi e soggetti coinvolti nelle iniziative, per tematica (numero di interventi, numero di soggetti)</i>
--

29.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

30. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

30.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa.

30.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

31. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali per il presente bando di cui all'allegato 3.

33. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	Prima finestra: dal 30-07-2025 al 31-10-2025 Seconda finestra: dal 27-02-2026 al 29-05-2026 Terza finestra: dal 21-09-2026 al 21-12-2026 Quarta finestra: dal 31-03-2027 al 30-06-2027
Termine per la presentazione domanda di aiuto	Entro le ore 16:00:00 dell'ultimo giorno di ciascun periodo di presentazione
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	90 giorni dal termine presentazione domande
Approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande	Entro 20 giorni dalla scadenza prevista per la conclusione delle istruttorie
Avvio delle attività	Dopo l'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo
Conclusione progetto	Entro 210 giorni dall'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo.

34. ALLEGATI

Allegato 1: Dichiarazione de minimis; se necessario

Allegato 2: Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni ed altri obblighi.

Allegato 3: Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Allegato 4: Foglio calcolo dimensione impresa; (se necessario)

Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sullo status di impresa in difficoltà (se necessario).

Allegato 6: Tabella di autovalutazione dei criteri;

Allegato 7: Tabella degli indicatori del monitoraggio;

Allegato 8: Regolamento Unione Europea del 02-12-2021 n. 2115 – Articolo 6

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445***

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa⁶	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale⁷	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

⁶ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁷ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 1 e non da un delegato

Modulo per la dichiarazione degli aiuti De Minimis di cui all'art.2.2 lett.c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:**

t. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ *Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in

forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI.

Intervento SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto " *Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'art. 15, comma 7, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M.;
- c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni da ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni previste dal bando per presentare la domanda devono essere mantenute fino all'erogazione del saldo del contributo.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario di un contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ALTRI OBBLIGHI PREVISTI

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6, del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, " *Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".

Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/contributi interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1

Livello di infrazione Medio = 3

Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni, si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella sotto riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5
uguale o superiore a 4	7

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo inferiore a 3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA, INADEMPIENZE GRAVI.

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano **decadenza parziale** per l'intervento SRH03.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: INTERVENTO SRH03 – Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali – VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea ⁸	(1) Sito con dati non completi (3) Mancata realizzazione del sito	Segue la gravità	Segue la gravità	Aggiornamento/implementazione del sito entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato da Regione Lombardia, utilizzando l'emblema dell'Unione Europea secondo le caratteristiche tecniche previste, su tutti i materiali prodotti ⁹	(1) Informazione e pubblicizzazione non completa/corretta (3) Mancata informazione e pubblicizzazione	Segue la gravità	Segue la gravità	Correzione, se possibile, entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi

⁸ Secondo quanto indicato dal Decreto dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it)

⁹ Secondo quanto indicato dal Decreto dell'AdGR "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" pubblicato all'indirizzo: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione

3	Rilasciare l'attestato di frequenza al corso di formazione così come indicato nelle disposizioni attuative	(1) mancato rilascio	Segue la gravità	Segue la gravità	Rilascio degli attestati entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
4	Comunicare la sostituzione di uno o più partecipanti e/o docenti al corso secondo quanto indicato nel bando	(3)	(3)	(3)		Intervento
	Comunicare con un anticipo di almeno 72 ore rispetto alla data prevista dal calendario le variazioni al programma delle attività presentato in sede di domanda al finanziamento (*)	(3) Comunicazione pervenuta con un anticipo compreso tra le 72 ore e il giorno precedente l'inizio dell'attività	Segue la gravità	Segue la gravità		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo nel caso la variazione non sia comunicata entro il giorno di realizzazione
5	Garantire l'accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e pubblici	(3) Assenza di criteri oggettivi/mancata di diffusione dell'attività	Segue la gravità	Segue la gravità		

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo.

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo Rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;	Dati personali comuni: anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ISTRUZIONI

DIMENSIONE D'IMPRESA

Nell'ambito della finanza agevolata, il calcolo della dimensione d'impresa è importante poiché alcune iniziative si rivolgono solo a imprese di specifiche dimensioni. In generale nel linguaggio della Commissione Europea esiste una macro distinzione tra Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese. Considerando la particolare attenzione di tutti gli interventi di finanza agevolata verso le imprese di più ridotte dimensioni, le previsioni normative sul calcolo della dimensione d'impresa riguardano le PMI e definiscono quindi per differenza le Grandi Imprese.

La definizione di PMI è contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese che utilizza, quali parametri per il calcolo della dimensione, il numero di occupati (cd. effettivi) e il fatturato annuo o totale di bilancio (valore dei principali attivi di un'impresa).¹

Nel dettaglio, una PMI² è un'impresa che, dall'ultimo bilancio annuale approvato, possiede i seguenti requisiti:

- occupa meno di 250 persone;
- ha un fatturato annuo che non supera 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo che non supera 43 milioni di euro.

Nella tabella di seguito riportata, si sintetizzano le varie caratteristiche di ogni tipologia d'impresa.

Micro Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro</i>
Piccola Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro</i>
Media Impresa	<i>un'impresa che occupa tra 50 e 250 persone (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro.³</i>
Grande Impresa	<i>un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. In questa categoria un sottogruppo di imprese è rappresentato dalle MidCap, temine utilizzato dal sistema finanziario nazionale ed estero per indicare le imprese con meno di 3mila dipendenti.</i>

È importante tenere presente che le soglie previste possono non fare solo riferimento alla sola impresa che presenta domanda di agevolazione. In particolare bisogna definire correttamente il perimetro del calcolo stabilendo se l'impresa che presenta domanda è autonoma, associata o collegata. Si riepilogano di seguito le fattispecie sulla base della normativa comunitaria vigente:

Impresa autonoma

- detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa
e/o

- è partecipata da un'altra impresa per una quota inferiore al 25% (capitale o diritti di voto). ⁴

Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si utilizzano quelli della sola impresa che presenta domanda di agevolazione

Impresa associata

- detiene almeno il 25 % ma non più del 50 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa
e/o

- è partecipata da un'altra impresa per una quota compresa tra il 25% e il 50% (capitale o diritti di voto).

Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa/e

- detiene più del 50 % (capitale o diritti di voto) di un'altra impresa
e/o

- è partecipata da un'altra impresa per una quota superiore al 50%(capitale o diritti di voto).

Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;*
- 2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.*

Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione tutti gli effettivi e gli elementi finanziari dell'altra impresa/e

Impresa collegata

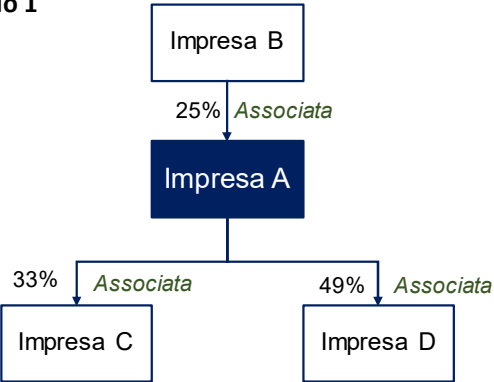
Come accennato, per stabilire il rispetto della soglia delle persone occupate, si applica il criterio degli "effettivi". In particolare, occorre considerare nel calcolo:

- a. i dipendenti;
- b. le persone che lavorano per l'impresa, che ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, che sono considerati come dipendenti dell'impresa;
- c. i proprietari-gestori;
- d. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti;

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). In particolare, chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità (Nota 5).

Esempi di calcolo della dimensione d'impresa

Esempio 1



**Totale
impresa A**

25% di B

+

100% A

+

33% di C

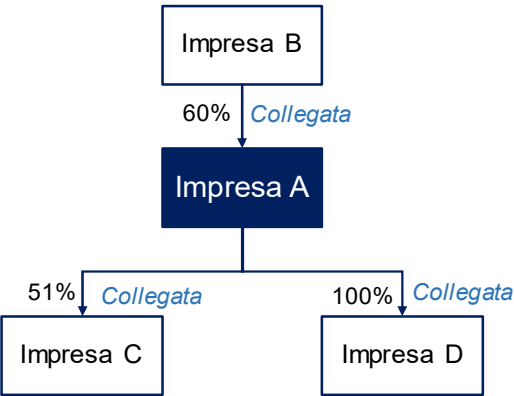
+

49% di D

Situazione:
L’impresa A (che presenta domanda di agevolazione) possiede il 33% dell’impresa C e il 49% dell’impresa D, mentre l’impresa B detiene il 25% dell’impresa A.
Per calcolare gli effettivi e i dati finanziari si sommano le percentuali dei dati di B, C e D ai dati dell’impresa A.

Calcolo per la determinazione della dimensione d’impresa:
Totale dell’impresa A: 100% di A + 25%di B + 33% di C + 49% di D

Esempio 2



**Totale
impresa A**

100% di B

+

100% A

+

100% di C

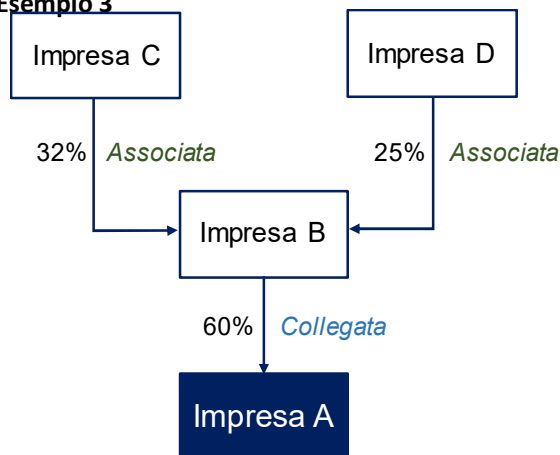
+

100% di D

Situazione:
L’impresa A (che presenta domanda di agevolazione) possiede il 51% dell’impresa C e il 100% dell’impresa D, mentre l’impresa B detiene il 60% dell’impresa A.
Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, nel calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie si considera il 100% dei dati di ognuna delle quattro imprese interessate.

Calcolo per la determinazione della dimensione d’impresa:
Totale dell’impresa A: 100% di A+ 100% di B + 100% di C + 100% di D

Esempio 3



Totale impresa A

32% di C
+
25% di D
+
100% B
+
100% di A

Situazione:

L'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) è collegata all'impresa B mediante la partecipazione del 60% che B detiene nell'impresa A.

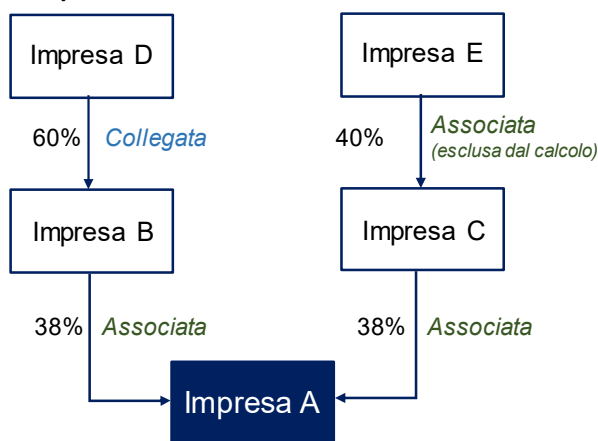
L'impresa B ha anche due imprese associate, le imprese C e D, che possiedono rispettivamente il 32% e il 25% di B.

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna aggiungere il 100% dei dati di B + il 32% dei dati di C + il 25% dei dati di D.

Totale dell'impresa A = 100% di A + 100% di B + 32% di C + 25% di D

Esempio 4



Totale impresa A

38% di D
+
38% B
+
38% C
+
100% di A

Situazione:

Le imprese B e C sono entrambe associate all'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) poiché ne detengono una quota del 38%. Ma B è anche collegata a D mediante una partecipazione del 60% e C ed E sono associate (40%).

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna ai dati della stessa impresa A, da un lato il 38% dei dati aggregati di B e D (perché B e D sono collegate) e, dall'altro, solo il 38% dei dati dell'impresa C. Non occorre prendere in considerazione i dati di E, poiché nel calcolo non devono mai essere considerati i dati di una impresa associata in una impresa associata.

Totale dell'impresa A = 100% di A + 38% di (B + D) + 38% di C

Nota 1: Per maggiori dettagli, cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basato sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativo ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978 pag. 11).

Nota 2: Un’impresa non è una PMI se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. La proprietà pubblica può offrire alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario rispetto a quelle imprese finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici.

Nota 3: Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento comunitario.

Nota 4: Si resta impresa autonoma anche se si hanno più investitori che detengono quote inferiori al 25%; l’unica condizione è che questi non siano tra loro collegati. La soglia del 25% viene innalzata al 50% se la partecipazione nell’impresa è detenuta da: società pubbliche di partecipazione, fondi di venture capital e business angel (per questi ultimi a condizione che il loro coinvolgimento finanziario sia inferiore a 1.250.000 euro), università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nota 5: Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Di seguito alcune esemplificazioni:

Casistica	Esito: condizione di PMI	N (Anno di riferimento)	N - 1	N - 2
1	non PMI	PMI	non PMI	non PMI
2	PMI	PMI	PMI	non PMI
3	PMI	PMI	PMI	PMI
4	PMI	PMI	non PMI	PMI
5	PMI	non PMI	PMI	PMI
6	non PMI	non PMI	non PMI	PMI
7	non PMI	non PMI	PMI	non PMI
8	non PMI	non PMI	non PMI	non PMI

VEDI FOGLIO DI CALCOLO DEL FILE EXCELL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. SULLO STATUS DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____,
Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

☐ titolare dell'impresa individuale

- denominazione

- con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____

fax _ email _____ pec _____

(*oppure*)

☐ rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione

- con sede a _____ (Prov. _____)

in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____

fax _ email _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, prevista da (*indicare la norma da cui discende il diritto a fruire
dell'agevolazione*) _____

PRESA VISIONE della definizione l'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014, richiamata dall'art. 2, punto
59) del Reg. (UE) 2022/2472, e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

☐ che l'impresa non è in difficoltà

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con
la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Regolamento Unione Europea del 02/12/2021 n. 2115

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

Articolo 6

Obiettivi specifici

In vigore dal 07/12/2021

1. Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:

- a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
- b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
- d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- g) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- h) promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

2

. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione. 3. Nel perseguire gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano misure atte a ridurre l'onere amministrativo e assicurano la semplificazione nell'attuazione della PAC.